

**AVVISO PUBBLICO**

**AI SENSI DELL'INTESA STATO/REGIONI SANCITA IL 21.9.2017
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 43 (RESIDENZE) DEL D.M. 27.7.2017**

**INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI
RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI
IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO
TRIENNIO 2018-2020**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Vista l'Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall'articolo 43 del D.M. 27.7.2017 e sancita il 21.9.2017,

Visto lo schema di Accordo approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. _____ del _____.

Visto l'Accordo di programma triennale previsto dall'articolo 1.2 dell'Intesa che perseguirà nel triennio 2018/2020 le finalità e gli obiettivi contenuti nell'articolo 4 dell'Intesa e sotto riportati.

Le Regioni si prefiggono, grazie al cofinanziamento del MiBACT, la realizzazione nel corso del triennio di attività aggiuntive rispetto a quelle prioritariamente sostenute con il finanziamento regionale, affinché si insedino, sviluppino e consolidino esperienze e sistemi regionali delle Residenze, come definite nell'articolo 3 dell'Intesa.

1. OBIETTIVI

1.1 La collaborazione inter-istituzionale tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel corso del triennio 2015/2017, si prefigge, per il triennio 2018/2020 i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. Qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e



favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio;

- b) interpretare in senso evolutivo le diverse esperienze regionali e le differenti necessità dei territori e consentire, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di "Centri di residenza" e di progetti di residenza "Artisti nei territori". In entrambi i casi si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.

2. DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente invito e così come stabilito dall'art. 3 dell'Intesa, si intende per:

- a) **Residenza** un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare;
- b) **Residenze per artisti nei territori** sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza;

3. INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

3.1 Ai fini del presente Avviso pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 1.4 dell'Accordo di Programma, vengono selezionate un numero massimo di tre Residenze per artisti nei territori (d'ora in avanti "Residenze"), così come definite al precedente paragrafo.



9889ab04



3.2 Un soggetto può presentare una sola domanda per bando e può partecipare a un solo progetto di residenza.

3.3 Non possono presentare istanza, ai sensi del presente Avviso, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione.

4. RISORSE

4.1 Per l'anno 2018 lo stanziamento di cui al presente Avviso ammonta a € 84.000,00, di cui € 50.667,00 fondi regionali ed € 33.333 fondi ministeriali. Ciascun soggetto vincitore del presente Avviso deve garantire una quota di cofinanziamento pari al 20% del costo complessivo del progetto, il cui ammontare non deve essere quindi inferiore a € 35.000,00.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

5.1 I soggetti che intendono presentare istanza devono essere costituiti da soggetti pubblici o privati operanti nel campo dello spettacolo dal vivo (Enti locali, Enti, Istituti, Associazioni culturali, Fondazioni, Cooperative senza fine di lucro) dotati di uno Statuto regolarmente registrato con obbligo di redazione di un bilancio annuale e devono inoltre possedere i requisiti di ammissibilità dettagliati nell'allegato B1 del presente Avviso pubblico, di cui fa parte integrante e sostanziale.

5.2 Non possono presentare progetti autonomi i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione.

6. CONTENUTI DEL PROGETTO

6.1 All'istanza devono essere allegati il progetto artistico triennale (2018-2020), il programma dettagliato per l'anno 2018, articolato secondo quanto individuato al punto 7 dell'Allegato B1 al presente Avviso utilizzando la scheda progetto di cui all'allegato B3 e lo schema di bilancio di cui all'allegato B4 al presente Avviso, di cui fanno parte integrante e sostanziale.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

7.1 Le istanze devono essere presentate perentoriamente entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

7.2 L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it con una delle seguenti modalità:

- apposizione di firma digitale
- oppure



9889ab04



- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).

7.3 Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: (denominazione soggetto) - Avviso pubblico - articolo 43 (Residenze) D.M. 27.7.2017.

7.4 L'istanza deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Direzione Beni Attività culturali e Sport e disponibile sia in allegato al presente Avviso, sia sul sito internet all'indirizzo: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index>

7.5 L'istanza deve essere completa della seguente documentazione:

- a) modulistica di adesione al presente avviso, compilata in ogni sua parte (allegati B3 e B4 del presente Avviso)
- b) documentazione comprovante l'esperienza nella pratica dell'attività di residenza nel settore dello spettacolo dal vivo, così come richiesto al punto 4 dei "Requisiti di ammissibilità" (Allegato B1 del presente Avviso);
- c) documentazione comprovante la disponibilità e l'adeguatezza della sede e degli spazi di residenza, così come richiesto al punto 5 dei "Requisiti di ammissibilità" (Allegato B1 del presente Avviso);
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore (qualora non siano già agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport);
- b) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante.

7.6 L'istanza di contributo è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00 prevista dal D.P.R. 642/1972. I soggetti esentati a norma di legge dall'imposta di bollo devono indicare negli appositi spazi dell'istanza i motivi dell'esenzione. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentate le ONLUS e le Cooperative sociali. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve avvenire con una delle seguenti modalità:

- la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile sia applicarla, sia non applicarla alla richiesta. In ogni caso il richiedente è tenuto a inserire nel modulo di domanda il numero identificativo (seriale) della marca da bollo e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione;
- la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

7.7 Le domande presentate oltre il termine sopra riportato, con documentazione incompleta o che non utilizzino la modulistica allegata al presente Avviso non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.



9889ab04



7.8 Non si assegna il contributo qualora il soggetto risulti aver subito una revoca o una riduzione di un contributo assegnato dalla Direzione regionale competente in ambito di cultura a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

7.9 Nell'istanza deve risultare l'impegno del soggetto, qualora selezionato, a rispettare le modalità e i tempi previsti nel presente Avviso e a garantire i contenuti minimi richiesti per il triennio 2018/2020.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

8.1 I progetti vengono valutati dal Nucleo di Valutazione di cui al punto 9.3, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato B2 al presente Avviso pubblico, di cui fa parte integrante e sostanziale.

9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

9.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dalla Direzione Beni Attività culturali e Sport – U.O. Attività culturali e Spettacolo.

9.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. In questo caso, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

9.3 La fase di valutazione e la selezione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili è affidata ad un Nucleo di Valutazione composto da 3 membri interni alla Direzione Beni, Attività culturali e Sport individuati con decreto del Direttore della Direzione medesima.

9.4 Il procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 45 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione di un provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento, adottato da parte del responsabile del procedimento. La durata massima di 45 giorni va maggiorata di 10 giorni di sospensione per consentire la acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo ha un carattere comparativo assimilabile alla procedura concorsuale.



9889ab04



9.5 L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti tramite Posta Elettronica Certificata. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

9.6 Nel caso di inerzia della Direzione Beni Attività culturali e Sport nell'adozione del provvedimento finale nei termini temporali indicati al punto 9.4 è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo alla Regione del Veneto – Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e programmazione comunitaria – F.ta S. Lucia – Cannaregio 23 - Venezia.

10. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

10.1 La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma.

10.2 Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere redatti secondo gli schemi di cui all'allegato B4, e devono essere riferiti alle spese ammissibili stabilite dal progetto triennale interregionale; il bilancio deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.

10.3 I costi evidenziati nella rendicontazione devono essere imputabili ad attività realizzate nell'anno di riferimento e comunque la realizzazione delle attività deve essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio.

10.4 Anche in fase di rendicontazione, il contributo assegnato da MiBACT e Regione a sostegno del progetto copre il deficit esposto in bilancio, che non può superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento deve essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche.

10.5 La rendicontazione è costituita dalla seguente documentazione:

- a) relazione sull'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite dalla struttura competente;
- b) rendiconto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensivo di tutte le voci di uscita e di entrata riferite all'attività svolta;
- c) elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo complessivo del contributo assegnato da MiBACT e Regione. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario;
- d) copia della documentazione contabile a giustificazione dell'intero contributo assegnato da MiBACT e Regione (pari ad euro 28.000,00). La documentazione contabile presentata:



9889ab04



d1) deve appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24, voucher nel contesto di una prestazione occasionale, documentazione relativa a rimborsi di spese a piè di lista (vale a dire: dichiarazione del percipiente, copia dei giustificativi di spesa, dichiarazione del soggetto beneficiario sulla attinenza del rimborso al progetto), ricevuta riferita ad affitto di immobili e di attrezzature, a premi e concorsi, ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento) da parte di enti e associazioni;

d2) deve risultare pagata in misura corrispondente all'intera quota del contributo assegnato da MiBACT e Regione. Il pagamento di detti documenti contabili deve essere avvenuto mediante uno strumento bancario/postale e va documentato con un estratto conto, integrato della ricevuta di bonifico qualora l'estratto conto non riporti con evidenza gli estremi del documento contabile a cui il pagamento è riferito. In relazione a detti documenti contabili non è ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili;

d3) deve essere intestata o riferibile con evidenza al soggetto beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità;

d4) non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

10.6 Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

10.7 La liquidazione dei contributi concessi avverrà a seguito della presentazione e verifica della rendicontazione dell'attività svolta.

10.8 La rendicontazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'annualità considerata e deve essere effettuata con le modalità stabilite. Su richiesta motivata del beneficiario potrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello considerato, fermo restando che tutte le spese devono essere relative ad attività conclusesi entro il 31 dicembre dell'annualità considerata.

10.9 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 20%. Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 20% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20%. Qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di oltre il 50% rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell'intero contributo. L'importo del finanziamento pubblico e di almeno il 20% del finanziamento privato deve essere integralmente rendicontato per non determinare una corrispondente riduzione della concessione.



9889ab04



10.10 I controlli, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, sono finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata.

11. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI

11.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione del Veneto in tutti i materiali on line e cartacei che comunicano e promuovono il progetto di Residenza, riportando il logo del MiBACT – Direzione Generale Spettacolo e della Regione del Veneto, completi di lettering.

11.2 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nel progetto. Con la firma apposta all'istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

12. VARIAZIONI DI PROGETTO

12.1 Il soggetto beneficiario che eventualmente vari la denominazione o il contenuto dell'attività sostenuta dal contributo regionale deve richiederne immediatamente l'autorizzazione alla Direzione Beni Attività culturali e Sport: se la richiesta è accolta, il Responsabile della medesima Direzione approva l'autorizzazione con proprio Decreto.

14.2 L'autorizzazione alla modifica del progetto riveste carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve risultare ampiamente documentata e giustificata.

14.3 Non sono ammessi rinvii della conclusione delle attività annuali contemplate dal progetto che si devono comunque concludere entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1 Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della U.O. Attività culturali e Spettacolo. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui rivolgersi per le questioni relative ai



9889ab04



trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è il procedimento amministrativo per l'assegnazione del contributo. Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dell'espletamento dell'istruttoria delle istanze ed il mancato conferimento può pregiudicare l'esito del procedimento relativo all'istanza di contributo. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate potranno essere comunicati e diffusi nei casi previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria. Ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati verranno conservati, ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) per il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia e per l'eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia. Al soggetto che conferisce i dati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al delegato al trattamento, l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; l'interessato inoltre ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16.1 Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport.

Per informazioni

U.O. Attività culturali e Spettacolo
Ufficio Spettacolo dal vivo e mediateca
Tel. 041/2792688 – 3938 - 2758

Allegati:

- Allegato B1 Requisiti di ammissibilità
- Allegato B2 Criteri di valutazione
- Allegato B3 Scheda progetto
- Allegato B4 Schema Bilancio
- Allegato B5 Modulo di domanda



9889ab04

